

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 164/1987 SULLA PROTEZIONE DELLA SALUTE E LE CURE MEDICHE DELLA GENTE DI MARE.

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione n.164, si comunica che non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto rappresentato nell'ultimo rapporto del Governo italiano del 2004.

Premesso ciò, con il presente rapporto verranno fornite esclusivamente le informazioni richieste nella domanda diretta formulata dalla Commissione di esperti.

Preliminarmente, si elencano i testi normativi e regolamentari, attraverso cui le disposizioni della Convenzione in oggetto trovano attuazione nell'ordinamento nazionale.

- **Art . 32** della Costituzione;
- **Regio decreto 29 settembre 1895, n. 636;**
"Istituzione del servizio medico di bordo su navi della Marina mercantile italiana addette alla navigazione nel mar Mediterraneo";
- **Regio decreto 20 maggio 1897 n. 178;**
"Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggeri";
- **Legge 16 giugno 1939, n. 1045** "Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali";
- **Art. 110 del D.P.R. 14 novembre 1972, n. 1154;**
- **Legge 23 dicembre 1978, n. 833** - Istituzione del Servizio Sanitario nazionale;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 –**
"Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile";
- **Decreto Ministeriale 7 agosto 1982**
"Istituzione di corsi di pronto soccorso per il personale navigante marittimo";
- **D.M. 22 febbraio 1984**
"Fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurata in Italia, in navigazione ed all'estero al personale marittimo e dell'aviazione civile dal Ministero della sanità";
- **Circolare del Ministero della Sanità del 1 ottobre 1985** sulle modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittima e dell'aviazione civile;
- **Decreto ministeriale 13 giugno 1986;**
"Istituzione del servizio medico di bordo su navi della Marina mercantile italiana addette alla navigazione nel mare Mediterraneo";
- **Decreto Ministeriale 25 maggio 1988, n. 279**

“Modificazioni alle precedenti disposizioni concernenti medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi”;

- **Decreto Ministeriale 20 dicembre 1996, n. 708**

“Regolamento concernente l’istituzione e la disciplina dei corsi di aggiornamento di pronto soccorso per il personale appartenente alla gente di mare”;

- **Decreto Ministeriale 25 agosto 1997**

“Certificazione delle competenze della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili”;

- **Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271**

“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”;

- **Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298**

“Attuazione della direttiva 93/103/CE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”;

- **Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324**

Regolamento di attuazione delle direttive 94/58 e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

- **Decreto Direttoriale 14 dicembre 2001** (Ministero delle Infrastrutture e trasporti) riguardante “Attestazione delle competenze in materia di primo soccorso elementare a bordo di navi mercantili”;

- **Decreto Direttoriale 28 marzo 2002** recante modifiche al corso di primo soccorso sanitario elementare (*elementary first aid*);

- **Decreto Ministeriale 15 aprile 2002**

“Designazione del C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico) quale centro italiano responsabile dell’assistenza telemedica marittima”;

- **Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196** “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;

- **DM 30/11/2007** – Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare;

- **D.lgs. 9 aprile 2008 n.81** Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Domanda diretta della Commissione di esperti

- In merito al primo punto della domanda diretta (art. 1, par. 2 della Conv.), riguardante il campo di applicazione della Convenzione in esame alle navi da pesca, si fa presente che la materia è regolamentata, in via principale, dal **D.P.R. 31.7.1980, n. 620**; dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271; dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, a cui si rinvia.

In merito alla richiesta di consultazioni effettuate, si precisa che, in piena coerenza con la tradizione italiana in materia sindacale, anche nel settore in esame, si garantisce

ampio spazio alle parti sociali, costantemente coinvolte soprattutto con riguardo alla tutela della salute e delle cure mediche dei lavoratori.

- In merito al secondo punto (art. 4 *lett.a* Conv.), in cui si richiedono informazioni sulla normativa generale relativa alla protezione della salute sul lavoro ed alle cure mediche di tutti i lavoratori, inclusi i marittimi, si rappresenta quanto segue.

Nel nostro Paese la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività prevista **dall'articolo 32 della Costituzione** è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), anche alla gente di mare.

Istituito dalla **legge 23 dicembre 1978, n. 833**, il SSN italiano ha carattere universalistico e solidaristico, fornisce cioè l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini senza distinzione di *genere, residenza, età, reddito e lavoro*.

A tale riguardo, va ribadito che ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 620/1980 l'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo è erogata nelle forme indicata nel presente decreto, secondo i principi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, e tenendo conto, con riguardo ai livelli delle prestazioni sanitarie, garantite dal piano sanitario nazionale, delle peculiari esigenze assistenziali del personale stesso connesse alle attività svolte nel rispetto delle convenzioni internazionali, della vigente disciplina della navigazione aerea e marittima e delle conseguenti norme contrattuali, purché non in contrasto col presente decreto.

- In merito al terzo punto (art. 5, par.3 Conv.), riguardante il contenuto della farmacia di bordo si ribadisce che la lista dei farmaci obbligatori per le navi italiane, è stata approvata nel 1988 (*cfr.* Decreto Ministeriale 25.5.1988, n. 279, allegato al precedente rapporto).

Il Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) ha comunicato che nel 2005 è stata istituita una Commissione per l'aggiornamento della predetta lista, i cui lavori sono tutt'ora in corso.

- In merito al quarto punto (art. 5, par.4 Conv.), riguardante le ispezioni della farmacia e dei medicinali da tenere a bordo occorre, innanzitutto chiarire che le visite cd "*occasional*i" si aggiungono a quelle periodiche. Queste ultime, comunque, conformemente a quanto previsto dall'articolo in esame, si svolgono con cadenza semestrale e/o annuale e includono, altresì, i controlli sia sulle date di scadenza che sulle condizioni di conservazione dei medicinali.

Per fare chiarezza, occorre, innanzitutto, fare riferimento al Regolamento di Sanità marittima (R.D. 29/9/1895 n. 636), che ai sensi dell'art. 58 prevede: "tutte le navi addette a viaggi di lungo corso o di grande cabotaggio devono avere a bordo una cassetta fornita di medicinali e di disinfettanti prescritti dalle istruzioni ministeriali. E' obbligo del capitano far visionare la cassetta ed i disinfettanti prima della partenza, dal medico di porto, che rilascia il relativo certificato, senza l'esibizione del quale l'ufficio di porto non consegna le carte di bordo".

Lo stesso articolo stabilisce che per le navi di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate la validità del precitato certificato è di sei mesi.

Per le navi di stazza lorda compresa tra 10 e 200 tonnellate è invece di 12 mesi.

Si tratta, dunque di una forma di controllo preventivo che viene esercitato da un'autorità competente che rilascia il relativo certificato che attesta la regolarità delle dotazioni del materiale sanitario a bordo all'atto della partenza della nave.

D'altro canto, si fa presente, i controlli successivi sulle dotazioni del materiale sanitario di bordo, si svolgono ad intervalli regolari sia sulle unità comprese tra 10 e 200 tonnellate di stazza lorda, su cui, ai sensi del par. 5 DM 279/1988, sono previste ispezioni annuali, che sulle navi di stazza lorda superiore a 200 tonnellate, su cui a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045 (cfr. Titolo XII, in particolare art. 83, 84), sono disposte visite di controllo semestrali.

- In merito al quinto punto (art. 5, par. 5 Conv.), si ribadisce che ai sensi del D.M. 25.05.1988 n.279 sono indicati i *medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili* di cui devono essere dotati i vari tipi di navi. Detto decreto elenca l'entità e la qualità delle dotazioni delle cassette medicinali in relazione al tipo di navigazione cui la nave è abilitata. Ed è previsto che i farmaci a bordo delle navi italiane siano indicati nella lista sia secondo il nome generico delle molecole, che con l'eventuale nome commerciale. Inoltre, per consuetudine, nello stampato che si trova a bordo delle navi nazionali è indicata la data di scadenza dei medicinali.
A titolo di esempio, se ne allega un fac simile.
- In merito al sesto punto (art. 5, par.6), si segnala il testo "*Guida alla Farmacia di Bordo*", pubblicato dal Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.) nel 2000 e già allegato al precedente rapporto trasmesso nel 2004, in cui sono indicate dettagliatamente misure di protezione, procedure ed antidoti per navi che trasportino sostanze pericolose, nonché "*l'International Maritime Dangerous Goods Code*", cui si ricorre nelle fattispecie in esame (risposta CIRM).
Si allega, ad ogni buon fine copia del cap. 5 della Guida alla Farmacia di bordo su "*Rischi di inquinamento e contaminazione nelle navi adibite a trasporto di prodotti chimici, gas compressi o liquidi e merci pericolose ed esplosive: antidoti e misure protettive*".
- In merito al settimo punto (art. 5, par. 7 Conv.), si rimanda a quanto prescritto ai sensi del DM 22 febbraio 1984, in particolare agli artt. 5 e ss., nonché della Circolare del Ministero della Sanità 1000.6.620.1.2870 del 1 ottobre 1985, già allegati al rapporto inviato nel 2004.
- In merito all'ottavo punto (art. 6 Conv.), ad integrazione di quanto comunicato in precedenza in relazione all'art. 24, co.4 del D.lgs 271/99 si fa presente che, in attuazione del disposto del precitato articolo 24, co.4 e dell'art. 27, co.1 del Decreto 271, è stata messa a punto di recente (2009) la "*Guida pratica medica per l'assistenza e il primo soccorso a bordo delle navi da pesca*", allo scopo di fornire le indicazioni basilari e di ordine pratico, per intervenire nei diversi casi di malore o di infortunio.

In questa guida, in allegato, vengono descritti eventi patologici, traumatici e non, con indicazioni per il trattamento e le metodologie d'intervento pratico, con particolare approfondimento della rianimazione cardio-respiratoria.

La comprensione del testo è agevolata da tavole illustrative degli interventi da eseguire nell'emergenza sanitaria.

Il manuale "*Chiamo il CIRM*", di cui si è allegata copia della precedente edizione al rapporto 2004 è una guida (per i Comandanti delle navi e per tutti i marittimi), in grado di rendere il soccorso e l'assistenza medica di una persona che contrae una malattia o subisce un infortunio durante la navigazione, lontano dai porti.

L'ultima edizione, in allegato, redatta nel 2008, riprende i contenuti delle ultime edizioni della *International Medical Guide for Ships* e *Medical First Aid guide for Use in Accidents involving Dangerous Goods*.

Tale manuale, come l'edizione precedente, è stato predisposto dal C.I.R.M., che, si ricorda, è stato designato dal Governo Italiano, con D.M. del 15 aprile 2002, quale Italian Telemedical Maritime Assistance Service (T.M.A.S.).

Essendo il C.I.R.M. la struttura delegata all'assistenza medica dei naviganti, non si è ritenuto di dovere esercitare uno specifico controllo sui contenuti del manuale stesso.

- In merito al nono punto (art. 7, par.2 Conv.), si ribadisce che la Fondazione ONLUS CIRM, Associazione non a scopo di lucro, offre assistenza gratuita a tutti i marittimi di ogni nazionalità che navigano in tutti i mari del mondo, un servizio gratuito di assistenza medica a distanza, tramite radio o telefono, in tutti i casi di necessità o emergenza. In risposta al quesito posto dalla Commissione, si fa presente che anche la trasmissione via radio o via satellite dei messaggi medici avviene gratuitamente.
- In merito al decimo punto (art. 7, par.3 Conv.), si fa presente che tutte le navi hanno l'obbligo di avere in dotazione un serie di pubblicazioni edite dall'UIT. Tra queste vi è la "LIST OF RADIOTERMINATION AND SPECIAL SERVICE STATIONS" che contiene, alla sezione 12, la lista delle stazioni che trasmettono "medical advice". Trattandosi di pubblicazioni obbligatorie per quanto attiene la gestione della stazione radio di bordo, le stesse devono essere tenute aggiornate ai sensi della Convenzione Solas e vengono controllate in sede di rilascio di certificato Safety radio o Safety passenger.
Si allega, ad ogni buon fine, un estratto della lista che contiene le sole stazioni italiane con relative procedure.
- In merito all'undicesimo punto (art. 8 Conv.), si chiarisce che ad esclusione delle navi passeggeri che ricadono nella normativa citata nel precedente rapporto (Regio Decreto 20.5.1897, n. 178 e Decreto Ministeriale 13 giugno 1986), non risultano, allo stato, navi da carico su cui siano imbarcati equipaggi con più di 100 unità.
Tuttavia, si informa che, attualmente, le Autorità competenti stanno valutando l'opportunità di mettere a punto un provvedimento (circolare) con cui prevedere l'adeguamento della normativa nazionale alle prescrizioni dettate dall'art.8, qualora se ne verificano i presupposti.

Si allega, inoltre, come richiesto copia del Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178.

- In merito al dodicesimo punto (art. 9 Conv.), oltre all'art. 7 co.1 del D.P.R. n. 620/80, peraltro citato dalla Commissione, occorre far riferimento anche al D.M. 30.11.2007, in base al quale è previsto che tutti gli Ufficiali a bordo debbano avere il First Aid, mentre i Primi Ufficiali e Comandanti il Medical Care.

Si precisa inoltre che non esiste più la distinzione "al di là degli stretti", in quanto in tale Decreto la navigazione viene differenziata distinguendo la stazza compresa tra 500 e 3000 GT o pari o superiore a 3000 GT per il settore della coperta e navigazione in viaggi costieri (laddove per navigazione costiera nazionale o internazionale si intende quella effettuata entro 20 miglia dalla costa) e tra 750 e 3000 KW e pari o superiore a 3000 KW e pari o superiore a 3000 KW per il settore della macchina.

In relazione al secondo punto con cui si chiede come è garantito che i Corsi di First Aid e Medical Care siano basati sul contenuto della Guida medica internazionale di bordo (terza edizione 2008), della Guida di primo soccorso medico d'urgenza in caso di incidenti dovuti a merci pericolose...ecc, si ribadisce quanto già riportato in precedenza, con riguardo alla programmazione dei corsi in First Aid e Medical Care che vengono disciplinati conformemente alla Convenzione IMO STCW 78/95 (nella sua versione aggiornata).

- In merito al tredicesimo punto (art. 11, par.1), si comunica che è stato emanato il Testo unico in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 il predetto decreto prevede che con successivi decreti da emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, vengano adottate le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento della normativa riguardante le attività lavorative a bordo delle navi, contenuta nel decreto legislativo n. 271/1999, con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81/2008.

Al riguardo, la Direzione Generale per il trasporto marittimo - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ha precisato che, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 3 del precitato decreto legislativo n. 81/2008, l'articolo 34 del decreto legislativo n. 271/1999 è da considerarsi superato.

Ha fatto altresì presente che sono in corso di elaborazione i decreti attuativi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008.

- In merito al quattordicesimo punto (art. 12, par. 1 e 3 Conv.), in cui si chiede se il rapporto medico sulle navi da crociera allegato al precedente rapporto è uguale per tutti i tipi di navi, si fa presente che tale modello non è standard per tutte le navi.

In ordine alle modalità con cui viene garantito che le informazioni contenute nei rapporti medici rimangano riservate e utilizzate unicamente per agevolare il trattamento dei marittimi, si richiama la legislazione sulla privacy, contenuta negli artt.15 e 21 della Costituzione italiana, nel Codice penale (Capo III- Sezione IV) e –

parzialmente nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 196, intitolato Codice in materia di protezione dei dati personali (cd. Testo Unico sulla privacy).

Le finalità del D.lgs 196/03 consistono nel riconoscimento del diritto del singolo sui propri dati personali e, conseguentemente, nella disciplina delle diverse operazioni di gestione (tecnicamente “trattamento”) dei dati, riguardanti la *raccolta, l’elaborazione, il raffronto, la cancellazione, la modificazione, la comunicazione o la diffusione degli stessi*.

Il diritto assoluto di ciascuno sui propri dati è esplicitamente riconosciuto dall’art. 1 del Testo Unico, in cui si afferma: *“Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”*. Tale diritto appartiene alla categoria dei *diritti della personalità*.

Lo scopo della legge non è quello di impedire il trattamento dei dati, ma di evitare che questo avvenga contro la volontà dell’avente diritto, ovvero secondo modalità pregiudizievoli. Infatti il testo unico definisce i *diritti degli interessati, la modalità di raccolta e i requisiti dei dati, gli obblighi di chi raccoglie, detiene o tratta dati personali e le responsabilità e sanzioni in caso di danni*.

Si fa presente, inoltre, che anche le informazioni relative alle comunicazioni telemediche del C.I.R.M. sono mantenute in assoluto rispetto della legislazione europea ed italiana per la tutela dei dati personali. Al primo messaggio di richiesta di assistenza medica, viene costantemente precisato:

“Le informazioni di cui al presente teleconsulto medico sono di carattere confidenziale: Tali informazioni sono trattate secondo le norme italiane che regolano la protezione dei dati sanitari e le norme di deontologia medica. Hanno accesso a tali informazioni solo il personale medico del Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.) ed i propri collaboratori unicamente per motivi di diagnosi e cura o per finalità di analisi statistico-epidemiologica. Il Segretario Amministrativo del C.I.R.M. è la persona responsabile del trattamento e della custodia di tali dati personali.

Si invita il comandante o l’ufficiale di bordo delegato all’assistenza medica di informare il paziente in cura di quanto sopra, acquisendo altresì il suo consenso informato sulla trasmissione dei propri dati sanitari al C.I.R.M. nell’ambito sopra indicato”.

- In merito al quindicesimo punto (art.13 Conv. Cooperazione Internazionale), in cui si richiedono copie di accordi di cooperazione internazionale, si rimanda la trasmissione al momento in cui perverranno nella disponibilità di questo Ufficio, che ha di recente, rinnovato la relativa richiesta agli Uffici competenti.

- *Parte III del questionario del rapporto*

In merito alla parte III del questionario riguardante le modalità con cui viene esercitato il controllo della normativa che applica la Convenzione in esame, si fa presente che oltre attraverso le attività di ispezione cui si è fatto riferimento nel precedente rapporto e nelle risposte riportate nel presente rapporto in ordine all’attività di controllo sulla farmacia di bordo, occorre far riferimento anche all’art. 7, co. 3 del D.P.R. n. 620/1980, in base al quale i servizi sanitari di porto e di aeroporto vigilano sul rispetto delle norme di cui al presente decreto; in caso di inadempimento, può essere vietata la partenza del natante o dell’aeromobile.

- *Parte IV Sentenze giurisprudenziali*

Non ci sono state decisioni giurisprudenziali che abbiano comportato questioni di principio relative all'applicazione della Convenzione.

- *Parte V Applicazione pratica*

Con riguardo alla richiesta sul numero di infrazioni, è stato comunicato dall'Autorità competente che non ne risulta elevata alcuna.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

ALLEGATI:

1. **Regio decreto 20 maggio 1897 n. 178;**
“Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggeri”;
2. Capitolo 5 della **Guida alla farmacia di bordo** – Edizione 2000;
3. Fac simile registro di carico/scarico medicinali;
4. Estratto della lista che contiene le stazioni radio italiane che trasmettono “medical advice” con relative procedure.
5. **DM 30/11/2007** – Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare;
6. **Art. 3 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;**
7. **Guida pratica medica per l’assistenza e il primo soccorso a bordo delle navi da pesca** – Edizione 2009;
8. Manuale di Primo Soccorso ed Assistenza Medica per i marittimi: *“Chiamo il C.I.R.M.”* - 2^a edizione, 2008;

CF